

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 nella causa 698/2014 RG pendente tra

[REDACTED] avv. [REDACTED], in proprio
-RICORRENTE

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
rappresentata e difesa da [REDACTED]
-CONVENUTA

in punto a: opposizione a cartella di pagamento per debiti previdenziali

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 26/6/2014 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia l'avv. [REDACTED] [REDACTED] conviene in giudizio la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense (d'ora in poi anche CNF), opponendosi alla cartella di pagamento [REDACTED] portante l'importo di € 3.872,72 inerente a debiti contributivi relativi agli anni 2002/2009 e sanzioni anche relative al mancato invio del mod.5/2010.

Il ricorrente -avvocato iscritto al Foro di Reggio Emilia ed alla Cassa Forense a far data dall'anno [REDACTED]



censura la cartella impugnata sotto tre differenti aspetti: 1) la prescrizione delle somme relative ai contributi omessi e relative sanzioni riguardanti gli anni 2002/2005, posto che il termine prescrizione è di 5 anni, decorrente dalla data di trasmissione delle dichiarazioni reddituali alla Cassa (trasmissione avvenuta a mezzo FAX e missiva in data 17/2/2005 e 3/7/2007); 2) la duplicazione della richiesta di contributo integrativo, sanzioni ed interessi per gli anni 2006/2009, importi già azionati mediante emissione di cartella nell'anno 2012 (cfr.doc.2 ric.); 3) negligenza da parte della CNF nella gestione della posizione assicurativa del ricorrente, anche e soprattutto con riguardo agli obblighi di comunicazione e trasmissione di modulistica gravanti sulla Cassa stessa ed ai numerosi solleciti posti in essere dall'avv. [REDACTED] (cfr.doc.3, 4, 7, 8 e 9 ric.).

Si è costituita nei termini la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense sostenendo il proprio corretto operato sia formale che sostanziale.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza del 25 febbraio 2015 la stessa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, e va dunque posta nel nulla la cartella esattoriale opposta e ridotto il credito vantato dalla Cassa.

In particolare, appare fondata la censura di cui al punto 1) più sopra riprodotto, ossia l'intervenuta prescrizione dei crediti della Cassa relativi agli anni 2002/2005, per complessivi € 2.193,04.

Si nota che il termine prescrizione da applicare alla presente fattispecie è quinquennale (giurisprudenza oscillante, in senso favorevole a tale tesi, ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 26621 del 13/12/2006); sul punto le parti sono concordi e pertanto nulla quaestio.

Controverso è il dies ad quem dal quale far decorrere il decorso prescrizione. O meglio: anche sotto tale aspetto sia l'avv. [REDACTED] che la CNF concordano nel considerare termine valido la data di trasmissione alla Cassa delle dichiarazioni di cui all'art.17 della L.576/80, in tal senso aderendo alla giurisprudenza assolutamente consolidata sul punto (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - L. Ordinanza n. 6259 del 16/03/2011; Cass. Sez. L. Sentenza n. 4981 del 04/03/2014) e comunque all'esplicito dettato



normativo di cui all'art.19 L.576/80¹.

Si tratta di stabilire se possa considerarsi valida a tali fini la trasmissione delle denunce dei redditi degli anni 2002-2004 avvenuta tramite lettera semplice e FAX del 17/2/2005 (cfr.doc.3 ric.), e la trasmissione delle denunce dei redditi 2005 avvenuta tramite FAX in data 3/7/2007 (cfr.doc.4 ric.).

La Cassa non contesta l'avvenuta trasmissione di essi FAX/lettere ma soprattutto l'avvenuta ricezione degli stessi (per altro, il n.Fax cui sono stati trasmessi è quello istituzionale della Cassa, [redacted]; e parte ricorrente ha prodotto anche il rapporto di trasmissione e ricevuta a quel numero con la dicitura OK), ma sostiene che l'unica comunicazione che possa considerarsi valida, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art.17 L.576/80², è quella effettuata mediante lettera raccomandata, che l'avv. [redacted] ha spedito solo in data 14/9/2010 (doc.2 conv.).


Orbene, ritiene chi scrive che l'assunto della Cassa non possa considerarsi esatto. Vero è che il dato testuale del citato articolo prevede la trasmissione a mezzo raccomandata, ma non sono previste sanzioni né decadenze di alcun tipo da parte dello stesso legislatore in caso in cui la trasmissione avvenga con altre forme, qualora la documentazione sia stata regolarmente ricevuta e dunque l'atto abbia raggiunto il suo scopo (comunicare alla CNF i dati reddituali su cui poi operare il calcolo contributivo).

Si deve ritenere che l'invio tramite raccomandata soddisfi un'esigenza di certezza attestante la ricezione di essi documenti; e dunque sia atto idoneo ad invertire l'onere della prova in ordine alla ricezione delle dichiarazioni dei redditi, formando una presunzione semplice di avvenuta ricezione, come per altro ha avuto modo di chiarire una recente sentenza [cfr. Sez. 3, *Sentenza n. 20167 del 25/09/2014*: "*La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova*

¹ "Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23"

² "Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno..."





della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Ne consegue che, laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione”].

In sostanza, nessuna norma (anche solo regolamentare) sanziona l'invio delle denunce dei redditi con altri mezzi; operandosi soltanto una inversione dell'onere probatorio in caso di trasmissione con mezzo diverso dalla raccomandata.

Per altro, lo stesso art.17 L.576/80 prevede, nei suoi commi successivi, che “*Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge*”, ma non risulta che successivamente sia stato emesso apposito regolamento che specifichi quale sia la sanzione (e se vi sia) nel caso si provveda alla trasmissione dei dati reddituali con mezzi diversi da quelli previsti nel citato articolo (ad esempio, senza utilizzare l'apposito modulo).

Tanto basta, per ritenere che con le due missive/fax del 2005 e 2007 l'avv. [REDACTED] abbia raggiunto lo scopo di comunicare alla Cassa i propri redditi 2002-2005; e dunque da quel momento scatta l'obbligo per la Cassa di compiere i dovuti accertamenti/contestazioni, e ripetere del caso i contributi evasi.

La Cassa si è tuttavia attivata, per la prima volta, con l'emissione della cartella esattoriale di cui è causa (maggio 2014), sicché i crediti di cui ad essa cartella, relativi agli anni 2002-2005, sono prescritti.


Nel concreto, non sono dovuti dall'avv. [REDACTED] € 2.193,04.

Sono invece da respingersi le eccezioni di cui ai punti 2 e 3 come sopra riassunte.

In particolare, con riguardo alla affermata duplicazione degli stessi importi già contenuti in precedente cartella del 2012, la CNF ha dimostrato trattarsi effettivamente di un uguale o molto simile importo in quanto seconda rata (da riscuotere mediante iscrizione nel ruolo 2013) dell'importo complessivo di € 4.210,24 dovuto a titolo di contributi integrativi per gli anni dal 2006 al 2009,



4 2012 10



oltre a sanzioni ed interessi (cfr.doc.3 CNF). Per altro, la rateizzazione in tre *tranches* del suddetto importo è stata richiesta proprio dallo stesso ricorrente (cfr. doc.4 CNF), che nella medesima missiva ha anche ammesso il debito di cui è causa.

La somma richiesta a tale titolo e contenuta in cartella è dunque certamente dovuta.

Per finire, quanto alle affermate negligenze poste in essere dalla Cassa, non pare a chi scrive neppure doversi entrare nel merito, atteso che la domanda dell'avv. Tagliavini, così come formulata nel proprio ricorso, non è finalizzata a richiedere un qualsivoglia risarcimento di un danno derivante dalla condotta della Cassa, ma solo ad ottenere l'annullamento della opposta cartella: e non si vede quale collegamento vi possa essere tra il comportamento omissivo denunciato dall'iscritto (per altro in termini generali, non ricollegati alla vicenda di cui è causa) e la non debenza delle somme richieste dall'ente previdenziale.

Tanto basta a ritenere accolta solo una parte delle domande svolte in ricorso; ed a fronte della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate tra le stesse.

P.Q.M.

1. Accoglie parzialmente il ricorso e pertanto, annullata la cartella esattoriale oggetto dell'attuale opposizione, dichiara non dovuta dall'avv. [REDACTED] alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense la somma di € 2.193,04.
2. Rigetta le ulteriori domande svolte in ricorso.
3. Compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Reggio Emilia, 25 febbraio 2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

